

Oggetto: istanze di esonero - OBBLIGO FORMATIVO TRIENNIO 2026-2028 Con richiesta di cortese lettura_ comunicazione

Data: giovedì 22 ottobre 2026 10:02:24 Ora legale dell'Europa centrale

Da: Architetti Pistoia

A: iscritti zymbra iscritti zymbra

Allegati: image001.png, image002.png, image003.png, image004.png, image005.jpg, image006.jpg

Pistoia, 22 ottobre 2026

Prot. n. 2759 pos. 48c

La Segreteria ricorda a **tutti gli iscritti (in possesso dei requisiti previsti dalla normativa) di predisporre l'istanza di richiesta di esonero dall'obbligo di formazione, sul nuovo portale del CNAPPC.** <https://gcfp.cnappc.it/>

Le casistiche, normate dal CNAPPC, per le quali l'iscritto può fare istanza di esonero, sono le seguenti:

Richiesta esonero obbligo formativo

✓
Altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità
Docenti universitari e ricercatori a tempo pieno (L.382/1980)
Malattia grave, infortunio con interruzione dell'attività professionale anche parziale
Mancato esercizio della professione
Maternità, paternità, adozioni e affidamento

Le istanze di esonero è consigliato presentarle annualmente ed entro la fine dell'anno per il quale si richiede l'esonero.

La richiesta di esonero va rinnovata ogni anno, in quanto potrebbero cambiare le condizioni per le quali era stata approvata la richiesta stessa.

A tal proposito, ricordiamo che tutte le istanze inviate attraverso la piattaforma, sono autocertificazioni e, come tali, devono essere accompagnate dal documento di riconoscimento, pena la nullità della richiesta.

le istanze di esonero devono essere accompagnate dalla dichiarazione di non essere in possesso di partita IVA, di non essere iscritto ad INARCASSA, di non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente in qualsiasi forma, di non timbrare e firmare atti e progetto, neanche a titolo occasionale - come da art. 7 delle linee guida allegate.-

Chiediamo gentilmente la Vs. cortese collaborazione.

Cordialmente

La Segreteria

- ☐ - di non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, ne' soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
- di non essere iscritto ad INARCASSA, ne' soggetto al relativo obbligo;
- di non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma, di non timbrare e firmare atti e progetti, neanche a titolo di prestazione occasionale.

7. ESONERI

Il sottoscritto, dichiarando di non essere in possesso di partita IVA, di non essere iscritto ad INARCASSA, di non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma, di non timbrare e firmare atti e progetti, neanche a titolo di prestazione occasionale.

Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, per almeno un anno, non per frazioni di esso, non per tipologia di credito, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:

- a. maternità, paternità, adozione, affidamento, esonerando l'iscritto dall'attività formativa per 24 mesi (pari a 32 più 8 CFP indipendentemente dalla scadenza del triennio) per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento), ivi compresi i crediti in materia di deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;
- b. malattia grave, infortunio che determinino l'interruzione dell'attività professionale anche parziale;
- c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
- d. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell'elenco speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).

Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo. Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine territoriale, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
- non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista sia di dipendente).

A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:

- coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell'Ente o della struttura privata di appartenenza;
- coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);
- coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l'adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego).

L'esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporale proporzionale rispetto alla durata del triennio, almeno per un anno e non per frazioni di esso (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche).

Le esenzioni, sempre in riferimento ai commi precedenti, sono possibili anche a trienni conclusi solo a seguito di Delibera consiliare, motivata nella sua eccezionalità, e nel periodo della verifica amministrativa.

Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere, tramite piattaforma informatica, al proprio Ordine, l'esonero per l'obbligo formativo.

L'obbligatorietà formativa cessa nel triennio del compimento del 70° anno di età. Eventuali debiti formativi riportati dai trienni precedenti dovranno essere comunque sanati ai fini della regolarità formativa.



Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Pistoia

Viale Antonio Pacinotti, 9 51100 PISTOIA
tel. 0573 367676
email: architetti@pistoia.archiworld.it
www.architettipistoia.it

Avvertenze ai sensi del Regolamento UE LGS 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito unicamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate. Qualora riceveste questo messaggio per errore, vi preghiamo di darcene notizia via e-mail e di procedere alla sua distruzione cancellandolo dal Vs. sistema. Costituisce violazione alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" qualsiasi utilizzo e/o conservazione dei dati ricevuti per errore

Da: Ordine degli Architetti Pistoia <architetti@pistoia.archiworld.it>

Data: lunedì 21 settembre 2026 11:46

A: Iscritti Sympa Iscritti Sympa <iscritti.pistoia@archiworld.it>

Oggetto: istanze di esonero - OBBLIGO FORMATIVO TRIENNIO 2026-2028 Con richiesta di cortese lettura_ comunicazione